

Comune di Trivignano Udinese

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2023.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno 2023 , il giorno 01 del mese di Marzo alle ore 19:13 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Fedele Roberto	Presidente del Consiglio	Presente
Cocetta Daniele	Vice Sindaco	Presente
Colosetti Vanessa	Consigliere	Presente
Livoni Remo	Consigliere	Presente
Rossi Cristina	Capo Gruppo	Presente
Tuniz Roberto	Consigliere	Presente
Pellizzari Silvia	Consigliere	Presente
Burini Emmanuele	Consigliere	Assente
Gasparutti Eva	Capo Gruppo	Presente
Guariglia Federico	Capo Gruppo	Presente
Tuniz Francesco	Consigliere	Presente
Fenaroli Alessandra	Consigliere	Assente
Zamò Mascia	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Michela Chersin.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele Roberto nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) ANNO 2023.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 17 dell'14 novembre 2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno Finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente adottata e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19, della legge regionale 11.12.2003, n.21;

Richiamato l'art. 3, punto b) della legge istitutiva dell'ILIA, sopra richiamata, con il quale viene introdotto tra gli immobili assoggettati all'imposta come nuova fattispecie "il fabbricato strumentale all'attività economica" ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

Considerato che la richiamata legge regionale ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

Abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Fabbricati assimilati all'abitazione principale:

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dato atto che questo ente, con regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale sopra richiamata ha esercitato la facoltà di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 17/2022;

Precisato che il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come sopra illustrate, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, in analogia al previgente prelievo tributario;

Ricordato altresì che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

- 1) Per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Ricordato che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22

gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Ritenuto di definire a legislazione vigente, le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2023:

ALIQUOTE:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- c) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- d) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille
- e) fabbricati strumentali all'attività economica nel gruppo catastale A/10, A/11,B,C/1,C/3,C/5 e nel gruppo catastale D, ad eccezione del gruppo D10: aliquota pari a 9,4 per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,4 per mille;

DETRAZIONI:

- € 200,00 (euro duecento/zerozero) per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Richiamato l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...] e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il Sindaco precisa che questo argomento è stato già trattato anticipatamente nella discussione relativa

alla deliberazione di cui al punto precedente, relativamente all'approvazione del Regolamento. Il Sindaco poi prosegue leggendo le aliquote.

Visto che non ci sono interventi il Sindaco mette ai voti.

Con voti favorevoli ed unanimi palesemente espressi da n. 11 Consiglieri su 11 Consiglieri presenti e votanti resi ed accertati nelle forme di legge previste

DELIBERA

1. Di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) e la relativa detrazione, nelle seguenti misure

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- c) terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- d) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille
- e) fabbricati strumentali all'attività economica nel gruppo catastale A/10, A/11, B,C/1,C/3,C/5 e nel gruppo catastale D, ad eccezione del gruppo D10: aliquota pari a 9,4 per mille;
- f) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,4 per mille;

2. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1. hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2023.

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4. Di dichiarare, attesa l'urgenza del provvedere con voti favorevoli ed unanimi palesemente espressi da n. 11 Consiglieri su 11 Consiglieri presenti e votanti resi ed accertati nelle forme di legge previste, in separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, co.19, della L.R. 11.12.2003 n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Trivignano Udinese, 23 febbraio
2023

Il Responsabile

F.TO DOTT.SSA MICHELA CHERSIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Trivignano Udinese, 23 febbraio 2023

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA MICHELA CHERSIN

Letto, confermato e sottoscritto,

F.to Il Presidente
Fedele Roberto

F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Chersin

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 06/03/2023 al 20/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Trivignano Udinese, li 06/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Il sostituto
Dott.ssa Michela Chersin

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Trivignano Udinese,

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Michela Chersin

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: *CHERSIN MICHELA*

CODICE FISCALE: *CHRMHL73L61E125F*

DATA FIRMA: *06/03/2023 17:29:32*

IMPRONTA: *30EE972B2873A0A896504DE72EB9D1EC321F00AE52720FF68F2F404822CBB976
321F00AE52720FF68F2F404822CBB9766C43C72E35BE543E02F412DE73A6E07F
6C43C72E35BE543E02F412DE73A6E07FF810174CD476212EA66D22350BB77B7D
F810174CD476212EA66D22350BB77B7D3EA7426347F440FD46F34EFDBEFB88F3*